REGOLAMENTO (CEE) N. 2306/82 DEL CONSIGLIO

del 19 agosto 1982

che abroga il dazio antidumping definitivo vigente nei confronti delle importazioni di taluni filati di cotone originari della Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82 (2), in particolare l'articolo 12 e l'articolo 16, paragrafo 1,

visto il protocollo addizionale (3) all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione in seno al comitato consultivo di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3017/79,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 789/82 (4), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo di 12 % nei confronti delle importazioni di taluni filati di cotone originari della Turchia;

considerando che, dopo l'istituzione del dazio, è stato concluso un accordo tra la Commissione, da un lato, ed il governo e gli esportatori turchi, dall'altro; che detto accordo comporta in particolare l'istituzione in Turchia di un sistema di prezzi minimi all'esportazione per i prodotti in questione, nonché l'attuazione, da parte della Comunità e della Turchia, di un sistema di duplice controllo inteso a garantire l'osservanza dell'accordo stesso;

considerando che la Commissione ritiene che con questo accordo sia possibile eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni di taluni filati di cotone originari della Turchia all'industria comunitaria;

considerando che la riscossione dei dazi antidumping nei confronti delle importazioni di questi prodotti, diverse da quelle già introdotte nel territorio doganale della Comunità ma non ancora immesse in libera pratica nella Comunità stessa, non appare più necessaria e che quindi è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 789/82,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 789/82 è abrogato.

Tuttavia il regolamento (CEE) n. 789/82 continua ad applicarsi ai prodotti originari della Turchia già introdotti nel territorio doganale della Comunità, ma non immessi in libera pratica nella Comunità medesima.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 agosto 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

O. MØLLER

(1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9.
(3) GU n. L 293 del 29. 12. 1972, pag. 4.
(4) GU n. L 90 del 3. 4. 1982, pag. 1.